SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2015, n. **62**.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

Imposte considerate

1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:

a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);

3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:

1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);

2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax);

3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

4. La presente legge si applica altresì alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3.

Definizioni generali

1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera *a)*, ovvero lettera *b)*, dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;

e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro territorio;

f) l'espressione «autorità competente» designa:

1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.
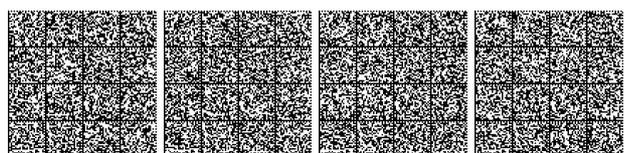
Art. 4.

Residenti

1. Ai fini della presente legge, l'espressione «residente di un territorio» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale.

2. Ai fini della presente legge una persona non è residente di un territorio se è assoggettata ad imposta in detto territorio soltanto per il reddito che essa ricava da fonti situate nel territorio medesimo, purché il presente comma non si applichi a persone fisiche che sono residenti del territorio di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 2, finché le medesime persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto territorio.

3. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona fisica è considerata residente di entrambi i territori, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo del territorio nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i territori, è considerata residente solo del territorio nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette, cosiddetto «centro degli interessi vitali»;

b) se non si può determinare il territorio nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei territori, essa è considerata residente solo del territorio in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i territori, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti dei territori risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni dei commi 1 e 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, si ritiene che essa è residente solo del territorio in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5.

Stabile organizzazione

1. Ai sensi della presente legge, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo quando detto cantiere o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale utilizzati dall'impresa a tale scopo, quando le attività di tale natura si protraggano, per lo stesso progetto o per un progetto collegato, in un territorio per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» nei seguenti casi:

a) se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) se una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f) se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui alle lettere da *a)* a *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Quando una persona, diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al comma 6, agisce in un territorio per conto di un'impresa dell'altro territorio si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto territorio se dispone, ed esercita abitualmente in detto territorio, di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni e merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di un territorio abbia una stabile organizzazione nell'altro territorio per il solo fatto che essa esercita in questo altro territorio la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di un territorio controlli o sia controllata da una società residente dell'altro territorio ovvero svolga la propria attività in questo altro territorio tramite una stabile organizzazione o senza di essa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
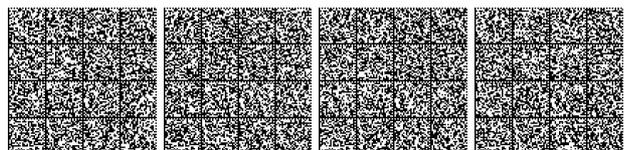
Art. 6.

Redditi immobiliari

1. I redditi, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali, che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7.

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di un territorio sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro territorio, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di un territorio svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro territorio per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun territorio sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se l'impresa fosse stata distinta e separata e avesse svolto attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno dei territori interessati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione di cui al comma 2 non impedisce a detto territorio di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente legge, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Ai fini del presente articolo, negli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono inclusi, qualora tale noleggio, impiego o manutenzione, a seconda dei casi, sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale:

a) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili, armati ed equipaggiati per un periodo determinato o per un singolo viaggio, o dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo;

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container utilizzati per il trasporto di beni o merci.

3. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, unicamente nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Art. 9.

Imprese associate

1. Se un'impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro territorio, o le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un territorio e di un'impresa dell'altro territorio, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o im-

poste, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
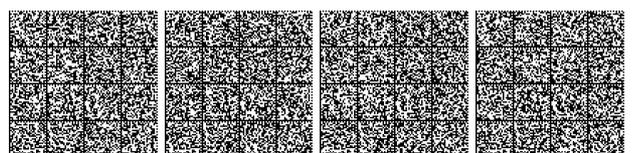
2. Se un territorio include tra gli utili di un'impresa di detto territorio, e di conseguenza assoggetta a tassazione, gli utili sui quali un'impresa dell'altro territorio è stata sottoposta a tassazione in detto altro territorio, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro territorio procede ad un aggiustamento appropriato dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25.

Art. 10.

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.

Art. 11.

Interessi

1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 12.

Canoni

1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro territorio, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonché il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.

5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore è un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Art. 13.

Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili, definiti al comma 2 dell'articolo 6, sono tassabili nel territorio dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di un territorio ha nell'altro territorio, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di un territorio nell'altro territorio per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione, autonomamente o unitamente all'intera impresa, o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro territorio.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di un territorio ritrae dall'alienazione di azioni che non sono quotate in borsa il cui valore derivi per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene, diverso da quelli menzionati ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nel territorio di cui l'alienante è residente.

Art. 14.

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorché i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: *a)* se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure *b)* se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale

centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attività esercitata.

2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attività è svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: *a)* il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonché *b)* le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro territorio, nonché *c)* l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio.

3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo territorio, come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennità di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.

Art. 16.

Compensi e gettoni di presenza

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio, sono imponibili in detto altro territorio.

Art. 17.

Artisti e sportivi

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.

Art. 18.

Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di un territorio in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 19.

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto territorio. Tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e la persona fisica è un residente di detto territorio che: *a)* ha la nazionalità di detto territorio; oppure *b)* non è divenuto residente di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a detta suddivisione od ente è impossibile soltanto in questo territorio. Tale pensione è compatibile soltanto nell'altro territorio qualora la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
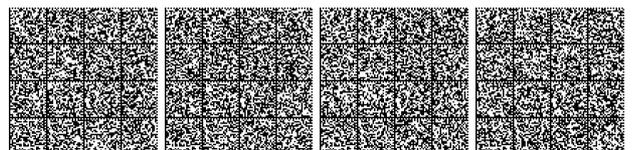
Art. 20.

Professori e insegnanti

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'università, collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, è esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21.

Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.

Art. 22.

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.

Art. 23.

Eliminazione della doppia imposizione

1. La doppia imposizione è eliminata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*:

a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione è solo quella pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione è accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso.

3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformità delle disposizioni della presente legge, è accreditato a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformità alle proprie disposizioni e leggi fiscali.

Art. 24.

Non discriminazione

1. I nazionali di un territorio non sono assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro territorio che si trovino nella stessa situazione. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1, il presente comma si applica altresì, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi i territori.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di un territorio ha nell'altro territorio non può essere in questo altro territorio meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti dell'altro territorio le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 9, del comma 6 dell'articolo 11 o del comma 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

4. Le imprese di un territorio, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro territorio, non sono assoggettate nel primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo territorio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Art. 25.

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge.

4. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.

Art. 26.

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti dei territori si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente legge o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto dei territori, delle loro suddivisioni amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla presente legge, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da un territorio sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto territorio, e sono comunicate soltanto alle persone od autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone ovvero le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro territorio;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro territorio;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da un territorio in conformità al presente articolo, l'altro territorio utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro territorio. L'obbligo di cui al presente comma è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad un territorio di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un territorio possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Art. 27.

Rimborsi

1. Le imposte riscosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione del territorio tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale del territorio di cui il contribuente è

residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Le autorità competenti dei territori stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 28.

Limitazione dei benefici

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge, un residente di un territorio non potrà beneficiare dall'altro territorio di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente legge se lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente legge, dei quali altrimenti non avrebbero goduto.

3. Ferme restando le disposizioni della presente legge, ad un residente di un territorio il quale, in virtù delle disposizioni interne, non è assoggettato ad imposta o è assoggettato ad imposta ad aliquota ridotta in quel territorio sui redditi o sui capital gain non viene concessa l'agevolazione della riduzione o dell'esenzione dall'imposta previste nella presente legge dall'altro territorio, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di tale residente o di ogni altra persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Art. 29.

Disposizioni diverse

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, le disposizioni della presente legge non hanno effetto sull'imposizione della land value increment tax.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, si interpretano in base al paragrafo 18 del commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito e sul capitale del 2005.

3. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

4. Con riferimento all'articolo 19, il personale inviato all'estero per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei, ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 27 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dei territori di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione di benefici fiscali previsti dalla presente legge.

6. Con riferimento agli articoli 30 e 31, l'espressione «somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio» designa tutte le somme maturate ed esigibili il, o successivamente al, 1º gennaio.

7. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Art. 30.

Efficacia

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.

2. Le stesse disposizioni continuano ad avere efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio. L'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano alle rispettive amministrazioni fiscali le eventuali variazioni alle presenti disposizioni, notificando la modifica o la cessazione della loro applicazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni della presente legge. In tal caso, le presenti disposizioni cessano di avere efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
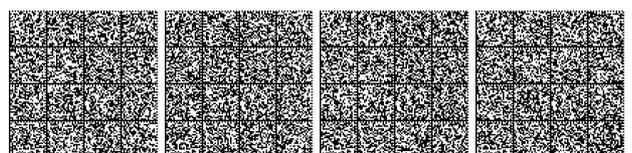
Art. 31.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate nell'importo di euro 393.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1327):

Presentato dal Ministero dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI) in data 21 febbraio 2014.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 6ª (Finanze Tesoro), in sede referente, il 22 aprile 2014 con pareri delle commissioni 1ª,2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 6ª, in sede referente, il 24 luglio 2014 e il 12 novembre 2014.

Esaminato in aula il 20 novembre 2014 e approvato il 25 novembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2753):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) VI (Finanze), in sede referente, il 2 dicembre 2014 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX, X, XI, XIII, e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e VI, in sede referente, l'11 e il 16 dicembre 2014; il 18 marzo 2015 e il 14 aprile 2015.

Esaminato in aula il 13 aprile 2015 e approvato il 15 aprile 2015.

15G00078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Trimaxx», contenente la sostanza attiva trinexapac etile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";
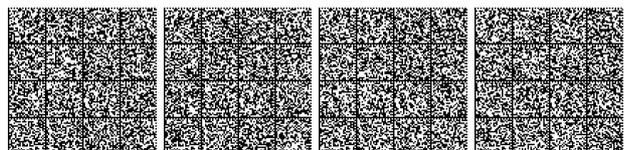
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2014 (prot. n. 38663) dall'Impresa ADAMA Italia S.r.l. con sede legale in Via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario TRIMAXX a base delle sostanza attiva trinexapac etile regolatore di crescita per il frumento, orzo, segale e favino, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, espresso in data 17 dicembre 2014, che conferma quanto espresso dagli esperti del Gruppo afferenti alla suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 12 marzo 2015 (prot. n 8839) con le quali è stato richiesto all'Impresa ADAMA Italia S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario;

Viste le note di cui l'ultima in data 10 aprile 2015 (prot. n 13678) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario TRIMAXX;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva trinexapac etile, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio"

Decreta:

L'Impresa ADAMA Italia S.r.l. con sede legale in Via Zanica 19 - 24050 Grassobbio (BG), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario TRIMAXX, a base della sostanza attiva trinexapac etile, come regolatore di crescita per il frumento, orzo, segale e favino, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario TRIMAXX è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'autorizzazione è valida fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva trinexapac etile, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato nello stabilimento: ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod - ISRAELE

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Litri: 0,5-1-5-20

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16191.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 21 aprile 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

TRIMAXX

Regolatore di crescita per il frumento, orzo, segale e favino

CONCENTRATO EMULSIONABILE

TRIMAXX

Registrazione Ministero della Salute n ... del ...

Composizione

100 g di prodotto contengono:

TRINEXAPAC-ETHYL puro 18.22 g (175 g/l)

Coformulanti q.b.a 100 g
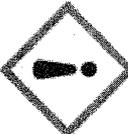
INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 - Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica,19 - 24050 Grassobbio, Bergamo

Tel 035-328811

Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod – ISRAELE

Contenuto: 0,5– 1 – 5 - 20 l Partita n.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile una fascia di rispetto non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione non risulti completamente asciutta.

Durante le operazioni di miscelamento, carico ed applicazione indossare guanti adatti.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

TRIMAXX è un regolatore di crescita a base di Trinexapac-etile che, attraverso una temporanea riduzione dell'allungamento delle cellule e perciò del culmo, porta ad una riduzione della lunghezza degli internodi ed un conseguente incremento del controllo dell'allettamento.

COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

FRUMENTO e TRITICALE: eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,5 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,25 l/ha**, con un intervallo di 6-15 giorni tra i trattamenti. Per frumento eseguire le applicazioni tra le fasi di inizio levata e raggiungimento della lunghezza massima del fusto; per triticale eseguire le applicazioni tra le fasi di 1° nodo distinguibile e 3° nodo distinguibile. Impiegare un volume d'acqua tra 100 e 400 l/ha.

ORZO: per orzo primaverile eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,6 l/ha** o 2 applicazioni/anno alla dose di **0,3 l/ha;**
per orzo invernale: 1 applicazione all'anno alla dose di **0,8 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,4 l/ha**. In caso di 2 applicazioni rispettare un intervallo tra le applicazioni di 6-15 giorni. Eseguire le applicazioni tra le fasi di inizio levata e raggiungimento della lunghezza massima del fusto. Impiegare un volume d'acqua compreso tra 100 e 400 l/ha.

SEGALE: eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,5 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,25 l/ha**. In caso di 2 applicazioni rispettare un intervallo tra le applicazioni di 6-15 giorni. Eseguire le applicazioni tra le fasi di 1° nodo distinguibile e 3° nodo distinguibile. Impiegare un volume d'acqua compreso tra 100 e 400 l/ha.

FAVINO: eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,5 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,25 l/ha**. In caso di 2 applicazioni rispettare un intervallo tra le applicazioni di 10-15 giorni. Eseguire le applicazioni tra le fasi di primi fiori aperti e di fine fioritura. Impiegare un volume d'acqua compreso tra 100 e 400 l/ha.

Applicare i prodotto in fase di post-emergenza della coltura.

Per tutti gli impieghi autorizzati è consentito un numero massimo di 2 trattamenti all'anno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 70 GIORNI PER FRUMENTO E ORZO INVERNALE; 50 GIORNI PER L'ORZO PRIMAVERILE; 60 GIORNI PER TRITICALE, SEGALE E FAVINO

FITOTOSSICITÀ

Limitare fenomeni di deriva su colture orticole adiacenti.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

21 APR. 2015

15A03539

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2015.

Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto, l'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla «semplificazione della gestione della PAC»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del rego-

lamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
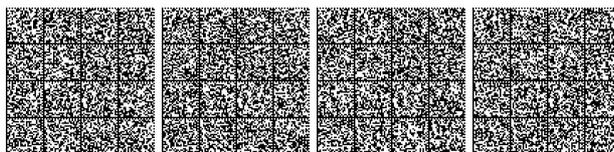
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. 1420 recante «disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Considerato che è necessario definire le modalità per dimostrare il requisito di agricoltore in attività ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuti di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che è necessario precisare le condizioni di accesso alle misure di cui agli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014 per le vacche a duplice attitudine;

Considerato che, riguardo agli impegni assunti dall'agricoltore con la richiesta di aiuto ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 20 luglio 2009, i servizi della Commissione hanno affermato che gli impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell'impegno deve essere soddisfatta nel corso dell'anno 2015;

Ritenuto necessario precisare le procedure operative per la verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività in caso di successione a causa di morte e per i premi per il settore pomodoro da trasformazione, nonché le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale e ai premi zootecnici e al premio per l'olio d'oliva;

Ritenuto necessario stabilire la costituzione del registro nazionale dei prati permanenti;

Ritenuto opportuno introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli aderenti al regime dei piccoli agricoltori ai sensi dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, anche consentendo l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto come previsto all'art. 1, lettera *m)*, del medesimo regolamento;

Ritenuto, inoltre, necessario introdurre una disciplina transitoria in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, al fine di garantire una corretta e graduale applicazione delle nuove disposizioni in materia di gestione del fascicolo aziendale, e in tema di superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014;

Considerato che avverso la circolare n. 979 dell'11 ottobre 2013 dell'AGEA, con la quale sono state dettate nuove istruzioni applicative per la presentazione della domanda unica di pagamento a decorrere dalla campagna 2014, pende un contenzioso presso la magistratura amministrativa e che i ricorrenti, nel comunicare l'intenzione di adire il Consiglio di Stato, hanno diffidato l'amministrazione dal compiere azioni, in attuazione della medesima circolare, che pregiudichino i pagamenti effettuati o l'assegnazione dei titoli previsti dalla nuova Politica agricola comune;

Rilevato come le pronunce giurisdizionali finora intervenute su tale circolare confermino la particolare complessità della materia;

Preso atto della nota Agea prot. 139 del 19 marzo 2015 che, nel trasmettere la diffida di alcuni ricorrenti, invita a valutare la possibilità di adottare le opportune cautele al fine di non pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive;

Ritenuto in via prudenziale di prevedere, nelle more della definizione del contenzioso, il trattenimento delle somme eccedentarie, rispetto ai criteri di calcolo fissati dalla predetta circolare, al fine di non pregiudicare gli effetti delle pronunce giurisdizionali definitive;

Vista la comunicazione in data 19 marzo 2015 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, prot. 162, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, prot. 1420;

Decreta:

Art. 1.

Agricoltore in attività e cessione di aziende

1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015.

2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente.

2-*ter*. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.

2-*quater*. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.».

3. In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attività previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014

entro il termine per la presentazione della domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo.

Art. 2.

Riserva nazionale

1. Sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro.

2. Ai fini dell'art. 17, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

3. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera *a)* esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera *b)*, e viceversa.

4. È consentito il ricorso alle fattispecie di cui al comma 3 una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

5. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *a)*, del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di cui al comma 1.

6. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è consentito una sola volta per la medesima superficie; la richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera *a)*, non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera *b)*, e viceversa.

Art. 3.

Prati Permanenti

1. È istituito nel SIAN il registro nazionale dei prati permanenti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *h)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Art. 4.

Premi per animali

1. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 coincide con l'anno solare.

2. Ai fini dell'ammissibilità degli aiuti previsti dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono inclusi i capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione.

3. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014.

4. Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato I.

5. L'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte.

6. Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi di cui al comma 2, 3 e 4 sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica.

7. Con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure dello sviluppo rurale relative al regolamento n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra le due programmazioni del FEASR, la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Art. 5.

Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione e al settore olio d'oliva

1. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di cui all'art. 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Per «sistemi di qualità» di cui all'art. 27, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Art. 6.

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

1. Qualora il rispetto degli obblighi relativi alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al capo II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non consenta il mantenimento dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 10

del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, tale impegno si intende comunque soddisfatto.

2. L'allegato II al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015 è sostituito dall'allegato II al presente decreto.

Art. 7.

Domanda unificata

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, in applicazione dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, definisce il modello della domanda entro il 31 ottobre 2015.

Art. 8.

Regime per i piccoli agricoltori

1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto, successivamente all'adesione al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del decreto ministeriale 18 novembre 2014, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto.

2. La procedura di cui al comma 1 diviene efficace a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione europea o della modifica del regolamento UE n. 809/2014 della Commissione europea.

Art. 9.

Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura

1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.

3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si intende concluso.

4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.

5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento degli aiuti.

6. L'Organismo pagatore può, nel rispetto della normativa nazionale e europea, scegliere forme alternative di comunicazione a quelle previste nei precedenti commi.

7. Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009 per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre, in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso pendente, di cui alla premessa, l'Organismo di coordinamento trattiene le somme corrispondenti agli importi di cui al secondo periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di tale valore in relazione all'esito del richiamato contenzioso.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce con propri provvedimenti i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1327
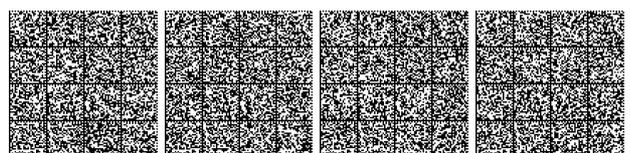
Allegato I
(articolo 5, comma 4)

Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21 del DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 2014

Associazione	Denominazione Ufficiale LG	Sezione - Razza	latte	carne
Anarb	Razza Bruna	Bruna	x	x
Anabic	Razze bovine con attitudine alla produzione della carne	Marchigiana		x
		Romagnola		x
		Chianina		x
		Maremmana		x
		Podolica	x	x
Anaborapi	Razza Piemontese	Piemontese		x
Anaborare	Razza bovina Reggiana	Reggiana	x	
Anaborava	Razza Valdostana	Valdostana Pezzata Rossa	x	x
		Valdostana Pezzata Nera	x	x
		Valdostana Castana	x	x
Anacli	Razze Charolais e Limousine	Charolais		x
		Limousine		x
Anafi	Razza Frisona Italiana	Frisona	x	
Anafi	Razza Bovina Jersey	Jersey	x	
Anagra	Razza Grigio Alpina	Grigio Alpina	x	x
Anapri	Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental	Pezzata Rossa Italiana Simmental	x	x
Anare	Razza Rendena	Rendena	x	x
AIA	Razza Pinzgauer	Pinzgauer -	x	x
AIA	Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione	Cabannina	x	x
		Modenese - Bianca Val Padana	x	x
		Burlina	x	x
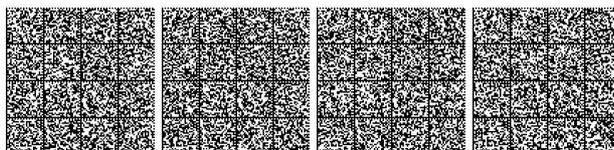
Associazione	Denominazione Ufficiale LG	Sezione - Razza	latte	carne
		Agerolese	x	x
		Calvana		x
		Cinisara	x	x
		Garfagnina	x	x
		Modicana - Siciliana	x	x
		Sarda		x
		Sardo Bruna		x
		Sardo Modicana		x
		Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana		x
		Pezzata Rossa d'Oropa	x	x
		Pontremolese		x
		Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà	x	x
		Varzese-Ottonese-Tortonese / Varzese, Varzese-Ottonese	x	x
		Blonde d'Aquitaine		x
		Aberdeen-Angus		x
		Higland		x

Allegato II

(articolo 12, comma 1, del DM 26 febbraio 2015)
Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico

Superfici di interesse ecologico	limiti dimensionali	Protetti da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 metri	Sì	2	1
Siepi e fasce alberate	Larghezza 2-20 metri	Sì	5	2
Alberi isolati	Diametro minimo della chioma 4 metri	Sì	20	1,5
Alberi in filari	Diametro minimo della chioma 4 metri eccetto	Sì	5	2

	quanto previsto dal DM 18 novembre 2014, art. 16, comma 2.			
Alberi in gruppo	Superficie massima 0,3 ha	No	-	1,5
Margini dei campi	Larghezza 1-20 metri	No	6	1,5
Stagni	Superficie 0,01 - 0,1 ha	Si	-	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 metri	Si	3	2
Muretti tradizionali	Lunghezza minima 10 metri Altezza 0,3-5 metri Larghezza 0,5-5 metri	Sì	1	1
Fasce tampone	Larghezza 1-5 metri	Sì	6	1,5
Altre Fasce di vegetazione ripariale	Larghezza massima 10 metri	No	6	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Strisce lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 metri	No	6	1,5
Strisce lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 metri	No	6	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida	No	-		0,3
Superfici rimboschite	No	-		1
Colture azotofissatrici		No	-	0,7

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento elimina i seguenti oneri**

1. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 1***
   - o Comunicazione
   - o Domanda
   - o **Documentazione**
   - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il requisito di agricoltore in attività, anche per la richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, non deve essere documentato dal richiedente gli aiuti ma è verificato direttamente da Agea coordinamento.

2. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 8***
   - o Comunicazione
   - o **Domanda**
   - o Documentazione
   - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del decreto ministeriale 18 novembre 2014, successivamente all'approvazione della norma da parte della Commissione europea non dovranno presentare la domanda di aiuto risultando sufficiente per beneficiare del supporto la validazione del fascicolo.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce i seguenti oneri**

1. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 1***
   - o Comunicazione

- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

2. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 2***
    - Comunicazione
    - **Domanda**
    - **Documentazione**
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Nelle ipotesi di clausole contrattuali che regolano i rapporti tra le parti per l'assegnazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, la disciplina prevista all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è integrata stabilendo in modo puntuale i soggetti abilitati a presentare la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto. Inoltre in caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto presentata dal cessionario deve essere corredata da apposita autorizzazione da parte del cedente. Tale disciplina è applicata anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.

3. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 4 comma 6***
    - **Comunicazione**
    - **Domanda**
    - Documentazione
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'allevatore per beneficia degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20 e 21 e 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 deve individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'Organismo pagatore competente.

4. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 5 comma 1***
    - Comunicazione
    - Domanda
    - Documentazione
    - **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Le organizzazione di produttori, sono tenute ad informatizzare le informazioni contenute nei contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 9 commi 2, 3 e 4***
   - **Comunicazione**
   - Domanda
   - Documentazione
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

I proprietari di terreni agricoli, che ricevono dagli Organismi pagatori la notizia che, per tali terreni, un soggetto terzo ha presentato domanda di aiuti a superficie, possono comunicare la propria opposizione.

15A03610

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2015.

Iscrizione della denominazione «Patata Rossa di Colfiorito» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 624/2015 della Commissione del 14 aprile 2015, la denominazione "Patata Rossa di Colfiorito" riferita alla categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Patata Rossa di Colfiorito", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Patata Rossa di Colfiorito", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 624/2015 del 14 aprile 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Patata Rossa di Colfiorito", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Indicazione Geografica Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DELLA "PATATA ROSSA DI COLFIORITO"

Art. 1
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Patata Rossa di Colfiorito" è riservata alla patata che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di produzione.

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

La denominazione "Patata Rossa di Colfiorito" designa i tuberi maturi della specie *Solanum tuberosum* (*Solanum tuberosum* L.; 2n=4x=48) della famiglia delle Solanacee, coltivati a partire da varietà delle sementi di base catalogate nei registri varietali nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea con caratteristica buccia di colore rosso e polpa di colore giallo-chiaro.
La tipicità e la riconoscibilità dei tuberi sono determinate dalle seguenti caratteristiche:

- interi, completamente abbucciati, privi di macchie;
- lungo-ovale e irregolare;
- sani: sono esclusi i prodotti affetti da marciume e da altre fitopatie, o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- esenti da danni provocati dal gelo;
- privi di odore e/o sapore estranei alle sue normali caratteristiche;
- la buccia di tipico colore rosso;
- occhi superficiali e facilmente asportabili.

I valori di riferimento che garantiscono la caratterizzazione del prodotto sono:

- Calibro: min 35 mm
- Durezza: Prova di compressione (sforzo di taglio) > 1,2 kgf/cm^2
- Contenuto di composti fenolici totali > 300 mg/kg;
- Colore rosso caratteristico della Buccia - Colore (X, Y, Z) adimensionale:
  X > 13 adimensionale;
  Y > 12 adimensionale;
  Z > 6 adimensionale.

Art. 3
Zona di produzione

La coltivazione della Patata Rossa di Colfiorito è consentita ad una altitudine uguale o maggiore ai 470 m s.l.m. Ricade nell'area montana dell'Appennino Umbro-Marchigiano tra l'area est della provincia di Perugia e l'area ovest della provincia di Macerata. L'areale riguarda, parzialmente, i seguenti comuni umbri: Foligno, Nocera Umbra, Valtopina, Sellano e i seguenti comuni marchigiani: Serravalle di Chienti, Muccia, Pieve Torina, Sefro, Visso e Montecavallo.
La linea di delimitazione dell'areale inizia, in senso antiorario da Serravalle di Chienti e si muove lungo la SS77 fino ad incrociare la SP79. Si continua lungo la SP79 fino alla località Sorti. Il confine dell'areale prosegue fino ad incrociare il sentiero n. 201 che percorre in direzione ovest la Valle della

Scurosa, poi costeggiando le pendici Sud del Monte Acuto, prosegue fino ad incrociare la strada Collecroce-Bagnara che sale sul Monte Pennino. Si prosegue la strada scendendo in direzione Bagnara. In località Bagnara si prosegue percorrendo la SS361 fino a località Casebasse. Da località Casebasse si prosegue fino a località S. Cristina, passando per la strada che tocca località Bagni di Nocera. Si prosegue in direzione di località Gallano e proseguendo la strada fino ad incrociare la strada Capodacqua-Pontecentesimo. Si avanza in direzione sud verso località Pontecentesimo fino a località Pieve Fanonica. Da località Pieve Fanonica si prosegue lungo la strada che porta a località Ravignano proseguendo poi fino a località Sostino. Da località Sostino si prosegue scendendo fino ad incrociare il corso del fiume Menotre in località Ponte Santa Lucia. Si prosegue da località Ponte Santa Lucia lungo il corso del fiume Menotre fino alla frazione Scopoli, dove il fiume Menotre incrocia la strada che da Scopoli porta a Località Cancelli. Si prosegue fino a località Cancelli, al bivio Cancelli-Vallupo, si prosegue verso località Vallupo, poi da località Vallupo si prosegue la strada che porta a località Molini. Da località Molini si prosegue lungo la strada che porta a località Cammoro, si prosegue la strada fino a località Piedicammoro. Da Piedicammoro si prosegue in direzione Pupaggi. Lungo la strada si prosegue prendendo la deviazione verso destra in direzione della località Fonni, passando per località Casale Cacciamani. Da località Fonni si risale in direzione Nord lungo il fosso Rosceti. Seguendo il fosso Rosceti si prosegue incrociando verso destra il fosso di Apagni e costeggiando il Monte Puriggia fino a località Colle dell'Aia. Da Colle dell'Aia si prosegue fino a località Colle di Postignano. Da Colle di Postignano si prosegue fino ad incrociare la SS319. Sulla SS319 si prosegue in direzione sud fino a giungere ad incrociare la strada che porta in località Collattoni passando per la strada che tocca le località Piaggia, Rasenna e Forcella. Da località Collattoni si prosegue lungo la strada che percorre località Selva Piana si percorre dunque la strada interpoderale per le vene di val Caldara fino alla frazione Valcaldara poi si prende il sentiero di sinistra verso la frazione Giulo di Pieve Torina per ricongiungersi alla frazione Giulo. E successivamente alla località Fiume da cui si prosegue per Massaprofoglio fino ad incrociare la SS77. Si prosegue in direzione ovest fino a raggiungere Serravalle di Chienti (punto di fine e partenza).

Art. 4
Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

Lavorazione terreno: dalla prima aratura e la semina del tubero seme della Patata Rossa di Colfiorito si opera in modo che il terreno sia ridotto uniformemente senza zolle e senza cavità su tutta la profondità e che sia esposto il più possibile all'azione strutturante dei geli. Si procede con estirpature penetranti, poi al momento della semina del tubero seme è sufficiente un'erpicatura profonda di pianeggiamento.

Il processo di semina: tradizionalmente la semina del tubero seme della Patata Rossa di Colfiorito è individuato nel periodo che va dal 1° marzo al 30 giugno.
I tuberi di calibro minimo di 28 mm si possono piantare interi o tagliare in pezzi in senso longitudinale in modo che ogni porzione di tubero abbia gemme apicali. Il taglio deve essere fatto almeno 2 giorni prima della semina del tubero seme per dar modo alle superfici di taglio di suberificarsi, evitando rischi di marciume dei tuberi nel terreno.
La Patata Rossa di Colfiorito si semina a file distanti da 70 a 90 cm. La distanza sulla fila, varia in funzione del numero di tuberi-seme che si è stabilito di seminare e della distanza tra le file che si è deciso di adottare.
La semina può essere fatta a mano o con macchine semina-tuberi che aprono il solco, depongono i tuberi alla distanza prefissata e richiudono il solco pareggiando il terreno.
La quantità di patate necessaria per un ettaro varia con la grossezza dei tuberi-semi e con la fittezza della semina e comunque è maggiore o uguale a 1,2 t/ha a seconda delle variabili tecnico-colturali.
Avanzamento e cura della coltura: una leggera pre-incalzatura può essere eseguita già al momento della semina. Una prima leggera rincalzatura può essere eseguita appena prima dell'emergenza dei germogli, in concomitanza con la rottura della crosta. Successivamente la semina viene eseguita la rincalzatura vera e propria.
La raccolta: la raccolta si effettua dal 1° agosto fino a tutto il mese di novembre. La raccolta della Patata Rossa di Colfiorito è sia meccanica che manuale. La produzione di Patata Rossa di Colfiorito, a seconda delle variabili ambientali e meteorologiche, è ammessa fino ad un massimo di 40 ton/ha.
La conservazione: le patate raccolte vengono immesse in magazzini che devono risultare idonei per assicurare le condizioni necessarie ad una buona conservazione dei tuberi: permettere l'essiccazione della superficie dei tuberi appena introdotti, favorire la cicatrizzazione delle ferite ricevute alla raccolta, impedire la condensazione dell'acqua sulla loro superficie. All'interno dei magazzini le patate possono essere posizionate in sacconi di nylon areati o in cassoni.
E' comunque consentito un processo di conservazione, attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie di conservazione ai sensi della normativa vigente in materia. Durante la conservazione non è consentito l'uso di prodotti anti germoglianti.

Art. 6
Legame con l'ambiente

I fattori che determinano la reputazione e le caratteristiche riconoscibili della Patata Rossa di Colfiorito sono riconducibili alle particolari caratteristiche pedoclimatiche dell'area di riferimento. Particolare importanza assume l'aspetto pedologico: le condizioni del suolo, infatti, contribuiscono in modo determinante a definirne l'accrescimento, la conformazione, nonché le caratteristiche chimiche ed organolettiche ed infine la qualità che ne fanno un prodotto agricolo riconoscibile e con una reputazione affermata.
L'area definita all'art. 3 in cui è coltivata la "Patata Rossa di Colfiorito", da un punto di vista granulometrico è costituito da terreni che contribuiscono alla differenziazione di questa particolare coltura, ovvero terreni silicei con presenza di scheletro, leggermente acidi, leggeri, sciolti, permeabili, profondi.
La Patata Rossa di Colfiorito si differenzia in relazione alle caratteristiche antropiche, pedologiche, ambientali, climatiche e riferite all'altitudine dell'area di produzione, che conferiscono al prodotto: la forma irregolare, la consistenza e la durezza.
La Patata Rossa di Colfiorito subisce una influenza ambientale che tende a variarne la morfologia a causa della "sofferenza" subita dal tubero durante la crescita per fattori dipendenti dalla variabile

territorio. La compattezza della polpa e della forma irregolare sono infatti da imputare al terreno ricco di scheletro tipico dell'areale, al clima e al ridotto apporto di irrigazione.
Numerose sono le testimonianze orali e scritte che testimoniano il consolidato legame storico-culturale-sociale tra prodotto e territorio.
La zona degli altipiani di Colfiorito è stata sempre tradizionalmente conosciuta come vocata per la coltivazione della patata rossa. La comparsa di questo tubero negli altopiani di Colfiorito risale alla fine della seconda metà del XVIII secolo, quando venne introdotta con ogni probabilità dal passaggio nello Stato Pontificio delle truppe Imperiali e successivamente durante l'occupazione francese nel periodo napoleonico. Tale ipotesi sembra estremamente verosimile, e comunque è la più accreditata dagli studiosi della storia della patata, dato che questa coltura era già stata avviata numerosi anni prima in Francia e Germania con una buona riuscita. La patata per le sue qualità nutrizionali e di conservazione era un'ottima risorsa alimentare per le esigenze di un esercito. Questi passaggi sono ampiamente documentati dalla storiografia folignate; di fatto, la zona di Colfiorito e Casenove era una tappa obbligatoria per raggiungere le Marche, non solo per il passaggio degli eserciti, ma anche dei pellegrinaggi mariani alla volta di Loreto. Di conseguenza la fama di Colfiorito e dei suoi prodotti come la patata, si è diffusa proprio per questa possibilità offerta dagli scambi culturali e commerciali grazie alla battutissima via di comunicazione che oggi si identifica nella Strada Statale 77, che salendo dal vicino centro urbano di Foligno per il valico di Colfiorito, si immette nell'alta valle del Chienti fino ad arrivare al Mare Adriatico.
Uno dei motivi principali di questa propensione alla coltivazione della Patata Rossa sono le particolari caratteristiche geografiche, in particolar modo l'altura: in tali condizioni la patata trova un clima ideale per la coltivazione, oltre che nelle minori possibilità di contrarre patologie o infestazioni parassitarie.
Tali caratteristiche comportano determinate qualità intrinseche che ne sanciscono la riconoscibilità e la reputazione di differenziabilità, a livello commerciale e da parte del consumatore finale. Le caratteristiche inequivocabilmente riconosciute sono la compattezza e la tenuta alla cottura, qualità indispensabili e ricercate per la preparazione di determinati piatti che necessitano di frittura o di elevate temperature di cottura.
Riviste specializzate, fotografie e testimonianze audiovisive attestano la grande reputazione della "Patata Rossa di Colfiorito".
Infine riveste un ruolo fondamentale la reputazione e il successo con il consumatore e la inscindibile relazione tra la denominazione geografica di Colfiorito con il colore rosso della patata coltivata nell'areale.

Art. 7

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012. Tale struttura è l'Organismo di controllo 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r.l. - P.IVA 01770460549 - Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG), tel. (+39) 075 8957201, e-mail: certificazione@parco3a.org
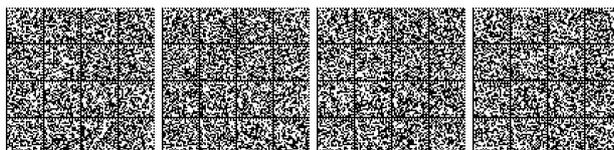
Art. 8
Etichettatura

Il prodotto deve essere condizionato in modo tale da garantire un'adeguata protezione. Gli imballaggi devono essere conformi alla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, così come carte o stampe ivi inserite e a contatto con il prodotto.
Il confezionamento è effettuato in imballaggi nei materiali a norma di legge, comunque riconoscibili per il loro colore rosso.
Sull'etichetta e sui contenitori deve essere apposta la dicitura indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, "Patata Rossa di Colfiorito – I.G.P." e il simbolo europeo della I.G.P.; non dovranno comparire in etichetta altre diciture di grandezza maggiore.
La dicitura ha le seguenti specifiche di stampa, che ne garantiscono una riconoscibilità agevole per il consumatore:

a. Dicitura: Patata Rossa di Colfiorito IGP;
b. Tipo caratteri: Bodoni MT Black;
c. Specifiche dei colori-pantoni utilizzati nel contrassegno-logo: Red 032.

Patata Rossa di Colfiorito IGP

Sulle etichette degli imballaggi devono essere altresì riportati tutti gli elementi idonei ad individuare:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del condizionatore;
b) l'apposito marchio nazionale per il prodotto destinato al commercio estero;
c) eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

15A03538
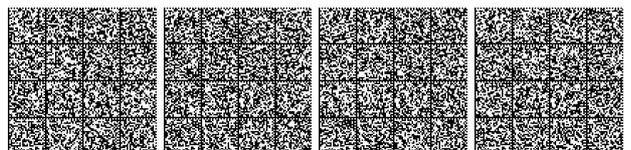
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 gennaio 2015.

Interventi per lo sviluppo di piccole e medie imprese mediante investimenti nel capitale di rischio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla: *a)* promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; *b)* il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; *c)* la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito *FRI)* di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che le risorse dello stesso FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 percento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del citato art. 15, decreto 8 marzo 2013, che definisce le modalità di gestione degli interventi prevedendo, tra l'altro, che lo stesso Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di una apposita convenzione, di «società in house»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, che assegna una quota pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) del Fondo per la crescita sostenibile alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.a., con lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999 che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.a.;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette, che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa «quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale» (punto 2.1.1);

Vista la comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato» destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»;
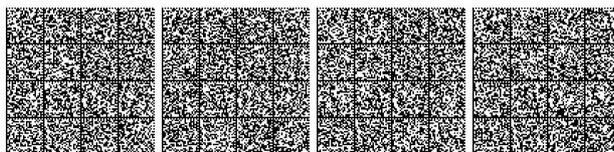
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013;

Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. è azionista totalitaria di Strategia Italia S.p.A. - Società di gestione del risparmio, avente quale oggetto sociale la «prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione di patrimoni di OICR»;

Considerato che Strategia Italia S.p.A. Società di Gestione del Risparmio è autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e che la stessa è iscritta al n. 170 dell'Albo delle società di gestione del risparmio di cui all'art. 35, comma 1 del medesimo decreto;

Considerata, nell'attuale congiuntura economica, l'urgenza di sostenere i nuovi programmi di investimento delle piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione di beni e servizi con elevato potenziale di crescita, anche attraverso interventi nel capitale di rischio, per assicurare un più ampio accesso al credito;

Tenuto conto, in un quadro di sviluppo e crescita del sistema produttivo, di quanto previsto l'art. 32 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per un più efficiente ricorso agli strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese;

Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è pari, alla data del 30 aprile 2014, a 1.163,24 milioni di euro, e che, alla stessa data, le risorse del Fondo da destinare a nuovi interventi, al netto delle somme già oggetto di programmazione, sono pari a 642,74 milioni di euro, come accertato con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 luglio 2014;

Considerato che nelle somme già oggetto di programmazione, riportate nell'allegato 3 al predetto decreto direttoriale 29 luglio 2014, sono incluse quelle destinate dall'art. 19, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pari a 70,00 milioni di euro, non ancora impegnate, e che pertanto le risorse effettivamente disponibili per nuovi interventi ammontano a 712,74 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, recante l'attribuzione di risorse alle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile relative alle finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate, rispettivamente, agli interventi per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti con le finalità dell'Agenda digitale italiana e nel settore dell'industria sostenibile, per l'importo complessivo di 400,00 milioni di euro, e all'intervento in favore delle nuove piccole imprese innovative (cosiddetto «Smart & Start»), per l'importo di 70,00 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2015, che dispone l'attribuzione di risorse, per un importo di euro 4.000.000, alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, destinate al finanziamento di progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente a un altro Paese tra quelli partecipanti al decimo bando transnazionale EuroTransBio;

Considerato che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili per nuovi interventi ammontano, senza tener conto dei rientri dei finanziamenti già concessi, ad almeno 238 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione di un Fondo comune di investimento

1. Al fine di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, una quota delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 50.000.000, è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e destinata alla concessione di un finanziamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito, Agenzia), da restituire con le modalità di cui all'art. 4, che la medesima Agenzia impiega, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, per istituire un apposito fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali.

2. Le quote del fondo comune di investimento cui al comma 1 (nel seguito, Fondo) possono essere sottoscritte, oltre che dall'Agenzia, anche da investitori istituzionali, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. La dotazione finanziaria del Fondo può essere altresì incrementata mediante l'utilizzo di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale disponibili per il periodo di Programmazione 2014 - 2020. In tale caso, le risorse comunitarie affluiscono ad

apposite e distinte sezioni del Fondo e sono gestite nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo dei Fondi Strutturali e di istituzione e gestione di «strumenti finanziari» di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Il Fondo è istituito da Strategia Italia S.p.A. SGR e dalla medesima gestito in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto.

4. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti di Strategia Italia S.p.A. SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità, anche di carattere internazionale, in materia di finanziamento di imprese innovative ad alto potenziale di crescita.

5. Per la gestione del Fondo, a Strategia Italia S.p.A. SGR sono riconosciute:

a) una commissione annua di gestione, in linea con gli standard di mercato e, comunque, non superiore al 2% (due percento) del valore del Fondo;

b) una commissione di performance, anch'essa in linea con i livelli di mercato, commisurata ai risultati di gestione del Fondo.

6. Il Fondo ha una durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. Strategia Italia S.p.A. SGR può, in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Art. 2.

Modalità di intervento del Fondo

1. Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 3 unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 30 percento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti.

2. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 1 sono individuati da Strategia Italia S.p.A. SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.

3. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art. 3 alle medesime condizioni.

Art. 3.

Tipologia di operazioni e imprese target

1. Il Fondo interviene, prevalentemente, per finanziarie «investimenti successivi» in imprese già raggiunte da operazioni di «early stage financing».

2. Il Fondo investe esclusivamente nel capitale di rischio nelle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, ivi incluse le «start-up innovative» di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi.

Art. 4.

Restituzione del finanziamento

1. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di liquidazione del Fondo, restituisce al Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, in misura risultante dalla liquidazione del medesimo Fondo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.

2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la misura delle commissioni riconosciute a Strategia Italia S.p.A. SGR, nonché i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo degli interventi del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2015
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1374

15A03574

DECRETO 26 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ser. Mont. società cooperativa siglabile in Ser Mont Soc. Coop», in Vercelli, posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2012, n. 757/2012, con il quale la società cooperativa "Ser. Mont. Società cooperativa siglabile in Ser Mont Soc. Coop", con sede in Vercelli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il prof. Vittorio Moro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 novembre 2014, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina di un commissario liquidatore;
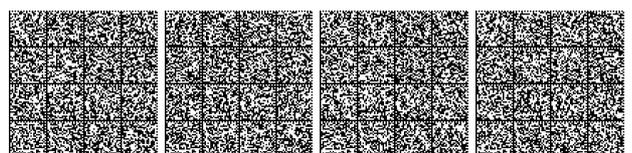
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Ser. Mont. Società cooperativa siglabile in Ser Mont Soc. Coop" con sede in Vercelli, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, ivi domiciliata in corso F. Cavallotti, 20, in sostituzione del prof. Vittorio Moro, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03543

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sesamo - Società cooperativa», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Sesamo - Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.400.716,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 2.195.946,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.167.309,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sesamo - Società cooperativa", con sede in Potenza (codice fiscale 01300280763) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Valente, (C.F. VLNNTN-59C23G942X), nato a Potenza il 23 marzo 1959, e ivi domiciliato in via Isca del Pioppo, n. 144/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03542

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa facchini riuniti Co.Fa.Ri. - Soc. Coop. a.r.l.», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Società Cooperativa Facchini Riuniti CO.FA.RI. - Soc. Coop. a.r.l.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 32.804,00 si riscontra una massa debitoria di € 65.647,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 52.807,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 13 marzo 2015 ha formalizzato la propria rinuncia a produrre controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società Cooperativa Facchini Riuniti CO.FA.RI. - Soc. Coop. a.r.l.", con sede in Cesena (FC) (codice fiscale 02281790408) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì (FC) il 22 settembre 1967, e domiciliato in Forlimpopoli (FC), via Baldini, n. 4/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03545

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elettrocoop società cooperativa», in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze i della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Elettrocoop Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.018.901,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.615.172,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 647.611,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Elettrocoop Società cooperativa", con sede in Imola (BO) (codice fiscale 03033141205) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Coralli, nato a Imola (BO) il 30 gennaio 1974 e domiciliato in Bologna, via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03546

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.P.A.D. società cooperativa in liquidazione», in Osimo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "CO.P.A.D. Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 31 agosto 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 366.198,00, si riscontra una massa debitoria di € 486.986,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 120.788,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CO.P.A.D. Società cooperativa in liquidazione", con sede in Osimo (AN) (codice fiscale 01368900427) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Capecci, nata a Jesi (AN) il 15 maggio 1977 (codice fiscale CPCFNC77E55E388L), e ivi domiciliata in via Pasquinelli, n. 7/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03547

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.E.M.P.O. Servizi società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "T.E.M.P.O. servizi società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato di concordare con la proposta di liquidazione coatta amministrativa.

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale dalla cooperativa al 30 settembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 372.152,00 si riscontra una massa debitoria di € 438.248,00 ed un patrimonio netto negativo di € -118.652,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "T.E.M.P.O. servizi società cooperativa in liquidazione", con sede in Torino (codice fiscale 07211110015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962 e domiciliata in Torino, via Roma, n. 366.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03537

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Murgia Domani società cooperativa sociale», in Gravina in Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 gennaio 2015 n. 13 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Murgia Domani società cooperativa sociale";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Murgia Domani società cooperativa sociale", con sede in Gravina in Puglia (BA) (codice fiscale 06325830724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977, domiciliato in Monopoli (BA), via Fratelli Bandiera, 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03540

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Taranto Due», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza dell'11 marzo 2015 n. 20 del Tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Società cooperativa edilizia Taranto Due";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società cooperativa edilizia Taranto Due", con sede in Taranto (codice fiscale 00851850735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il doti. Filippo Barattolo, nato a Bari il 5 ottobre 1946, e ivi domiciliato in Corso Cavour, n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03541

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 2015.

Proroga della contabilità speciale n. 5256. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013 - Regione Lazio. (Ordinanza n. 248).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3765 del 7 maggio 2009, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 4004 del 16 febbraio 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, recante: «Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile.»;

Vista la nota del 18 marzo 2015 con cui il Soggetto responsabile - Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio - ha chiesto la proroga del termine di durata della contabilità speciale n. 5256 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte del Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, il Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio, nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, titolare della contabilità speciale n 5256, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 2 aprile 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
CURCIO

15A03608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, revoca e finalizzazione di risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Delibera n. 21/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", e in particolare l'art. 9, che prevede contributi per la realizzazione di alcune tipologie di interventi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante "Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto-legge n. 93/2008;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32:

ai commi da 2 a 4 individua le tipologie di finanziamenti revocabili;

al comma 6 stabilisce che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("Fondo revoche");

al comma 6-*bis* prevede che le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo "Fondo revoche";

al comma 7 prevede che questo Comitato stabilisca la destinazione delle risorse che affluiscono al "Fondo revoche" per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", come modificato dall'art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede:

che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per accelerare gli interventi per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane in aree urbane, il CIPE individui, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e quelli da revocare ai sensi, tra l'altro, del citato decreto-legge n. 112/2008, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, non fossero stati affidati con apposito bando di gara;

che le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'art. 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Fondo revoche) e sono finalizzate da questo Comitato con priorità per la metrotranvia di Milano-Limbiate e per quelle di Padova e di Venezia;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", la quale prevede:

all'art. 1, comma 5, che, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla stessa legge;

all'art. 1, comma 12, che le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103, sono costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge nel territorio delle province omonime;

all'art. 1, comma 16, che il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

all'art. 1, comma 44, che, a valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo, nonché, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, ulteriori funzioni fondamentali;

all'art. 1, comma 47, che spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 91 (*G.U.* n. 120/2012), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ha approvato il programma d'interventi finanziato nel limite delle risorse disponibili di cui al citato art. 63 del decreto legge n. 112/2008, tenendo conto dei criteri di gestione della graduatoria delle opere finanziabili esposti nella stessa delibera n. 91/2011;

Vista la delibera 18 marzo 2013, n. 25, con la quale, tra l'altro, l'intervento del comune di Bologna denominato "Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza Maggiorè", è stato espunto dal programma d'interventi approvato con la citata delibera n. 91/2011 e gli interventi finanziabili del programma stesso sono stati individuati come segue:

	(importi in euro)
Intervento	Finanziamento erogabile
Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	58.934.983,20
Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano	45.963.190,80
Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare	28.912.534,40
Totale dei finanziamenti assegnabili ex delibera n. 91/2011	144.800.000,00

Viste le note 13 febbraio 2015, n. 5731 e n. 5907, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato, e inviato la relativa relazione istruttoria, dell'argomento "Revoca e finalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 11 novembre 2014, n. 164: interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa - legge n. 211/1992 e ss.mm.ii. - legge n. 133/2008";

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che per i seguenti interventi sussistono le condizioni di revocabilità previste dall'art. 1, comma 88, della citata legge n. 147/2013:

soggetto proponente	intervento	finanziamento revocabile
Provincia di Milano	Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	58.934.983,20
Comune di Potenza	Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
	totale risorse revocabili	69.924.274,80

che, in applicazione del citato art. 1, comma 88, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, le risorse da revocare devono essere finalizzate da questo Comitato, con priorità, tra l'altro, per la metrotranvia di Milano-Limbiate;

che la città metropolitana di Milano è il soggetto proponente della suddetta metrotranvia;

Considerato che, ai sensi della sopra citata legge n. 56/2014, art. 1, la città metropolitana di Milano è subentrata il 1° gennaio 2015 in tutti i rapporti, attivi e passivi, della ex provincia di Milano, e ne esercita le funzioni, ivi incluse quelle relative alla metrotranvia di Milano-Limbiate;

Considerato che, trattandosi di somme in perenzione amministrativa le quali, secondo le regole contabili, possono essere reiscritte in bilancio solo in favore del creditore per la finalità originaria, l'importo di 58.934.983,20 euro, da riassegnare alla Città metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) per la realizzazione dell'intervento relativo alla metrotranvia Milano-Limbiate, quale intervento prioritario di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 147/2013, sarà reiscritto sul pertinente capitolo di bilancio, senza transitare nel Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Gli interventi sottoelencati sono da revocare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

(importi in euro)	
Intervento	Finanziamento ex delibera n. 91/2011
Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale Milano Comasina - deposito Varedo	58.934.983,20
Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	10.989.291,60
Totale	69.924.274,80

2. Secondo le priorità di utilizzo indicate all'ultimo periodo della norma sopra citata, l'importo di euro 58.934.983,20 è finalizzato, previa reiscrizione sul pertinente capitolo di bilancio, alla realizzazione dell'intervento "Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale Milano Comasina - deposito Varedo", il cui soggetto proponente, coincidente con il soggetto aggiudicatore, è la città metropolitana di Milano.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario del CIPE: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1167

15A03575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ergogen Complex»

Estratto del provvedimento n. 256 del 21 aprile 2015

Medicinale veterinario ERGOGEN COMPLEX, soluzione iniettabile ipertonica per bovini, equini DPA, ovini, caprini e suini - A.I.C. n. 100006.

Titolare A.I.C.: Izo S.r.l. a socio unico via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II classificata B.II.e.1.b.2: modifica del confezionamento primario del prodotto finito: modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore: medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione: flacone da 500 ml in polipropilene chiuso con tappo in gomma di butile cloruro e sigillato con ghiera d'alluminio.

Il numero di A.I.C. corrisponde alla nuova confezione è 100006030.

Pertanto le confezioni autorizzate del medicinale veterinario in oggetto sono le seguenti:

A.I.C. 100006016, flacone da 500 ml in vetro;

A.I.C. 100006028, flacone da 100 ml;

A.I.C. 100006030, flacone da 500 ml in plastica.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03566

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Engystol Veterinario»

Estratto del provvedimento n. 245 del 17 aprile 2015

Specialità medicinale per uso veterinario: ENGYSTOL VETERINARIO.

Confezioni:

scatola da 5 fiale da 5 ml, A.I.C n. 104468018;

scatola da 50 fiale da 5 ml, A.I.C n. 104468020.

Variazioni raggruppate:

B.II.a.3 b1 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: qualunque adeguamento minore della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti;

B.II.b.3.z Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GMBH, dott. Reckenweg-Str 2-4, Baden-Baden (Germania).

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

modifica del processo di produzione (sez. del dossier 3.2.P.3.3) relativa all'ordine di aggiunta degli eccipienti cloruro di sodio e acqua, come descritto nella documentazione allegata;

modifica della formulazione e dimensione del lotto standard relativamente alla quantità degli eccipienti, cloruro di sodio e acqua per preparazione iniettabile, per ottenere un lotto standard di dimensione pari a 140 Kg. Per effetto di tale variazione la composizione in eccipienti del prodotto finito nella fiala da 5 ml viene modificata come da tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03567

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Blap Help»

Estratto del provvedimento n. 257 del 21 aprile 2015

Medicinale veterinario BLAP HELP.

Soluzione iniettabile per vacche da latte - Confezioni: - A.I.C. n. 102004.

Titolare A.I.C.: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A - 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II classificata B.II.e.1.b.2: modifica del confezionamento primario del prodotto finito: modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore: medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione: flacone da 500 ml in polipropilene chiuso con tappo in gomma di butile cloruro e sigillato con ghiera d'alluminio.

Il numero di A.I.C. corrispondente alla nuova confezione è 102004025.

Pertanto le confezioni autorizzate del medicinale veterinario in oggetto sono le seguenti:

A.I.C. 102004013, flacone da 500 ml in vetro;

A.I.C. 102004025, flacone da 500 ml in plastica.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03568

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tolfedine CS» 40 mg

Estratto del provvedimento n. 228 dell'8 aprile 2015

Medicinale veterinario, TOLFEDINE CS 40 mg - soluzione iniettabile per bovini e suini (n. A.I.C. 102502).

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102502010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102502022;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102502034.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol SA Magny Vernois - 70200 Lure (Francia), rappresentato in Italia da Vetoquinol Italia S.r.l - via Piana n. 265, 47032 Bertinoro (FC), C.F. e P.I. 00136770401

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione IB, C.II.6.b: modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Altre modifiche.

Si autorizzano le modifiche richieste a livello delle:

informazioni da apporre sull'imballaggio esterno - flacone da 50 ml, 100 ml, 250 ml;

informazioni minime da apporre sui confezionamenti primari di piccole dimensioni - flacone da 50 ml;

informazioni da apporre sul confezionamento primario;

flacone da 100 ml e da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03569
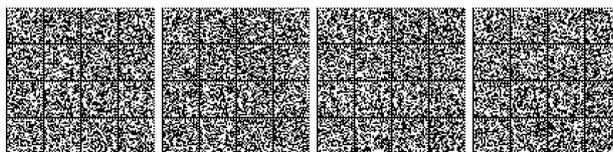
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2015, è stato determinato il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

15A03544

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 17 del 15 aprile 2015

Il Commissario delegato, ai sensi dell'OCDPC n. 201 dell'11 novembre 2014, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, rende noto:

che, con propria ordinanza n. 17 del 15 aprile 2015 ha approvato la rimodulazione del piano degli interventi e ha provveduto a procedere ad una prima liquidazione degli interventi previsti nella rimodulazione;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 aprile 2015, parte prima, ed è pubblicata sul sito internet della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla sezione Amministrazione Trasparente, voca Interventi straordinari e di emergenza.

15A03576

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-112) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
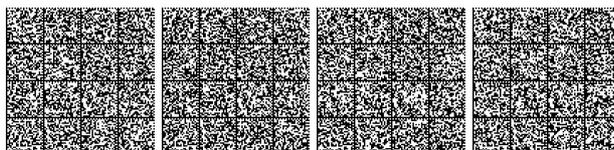
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.